

Direttive d'investimento

VZ Fondazione d'investimento

Valido dal 1° maggio 2024



Direttive d'investimento

Sulla base dell'art. 12 cpv. 8 degli Statuti di VZ Fondazione d'investimento (di seguito «fondazione») sono rilasciate le seguenti direttive d'investimento.

Direttive generali

Art. 1 Campo di applicazione	Le direttive generali si applicano in via sussidiaria, ossia nella misura in cui non siano formulate disposizioni di diverso tenore tramite direttive speciali per singoli gruppi d'investimento.	sizioni di diverso tenore tramite direttive speciali per singoli gruppi d'investimento.
Art. 2 Disposizioni giuridiche	Si applicano le disposizioni giuridiche per l'investimento patrimoniale di istituti di previdenza personale, nonché la prassi dell'autorità di vigilanza basata su di esse.	nale, nonché la prassi dell'autorità di vigilanza basata su di esse.
Art. 3 Investimento patrimoniale	<ol style="list-style-type: none">1. Il patrimonio deve essere investito osservando i criteri sicurezza, ricavo e liquidità. Tutti gli investimenti devono essere scelti accuratamente ed essere ampiamente diffusi al fine della riduzione del rischio. Anche ogni singolo investimento deve essere valutato sotto l'aspetto del suo contributo al rischio e al ricavo in riferimento al portafoglio complessivo.2. La negoziabilità degli investimenti deve essere garantita.3. Tutti gli investimenti devono essere sottoposti a un controllo regolare del rischio.	<ol style="list-style-type: none">4. Gli investimenti nella classe d'investimento «Azioni» devono essere adeguatamente diversificati per settori e regioni.5. Gli investimenti nella classe d'investimento «Obbligazioni» devono essere adeguatamente diversificati per settori, regioni e scadenze.6. Gli investimenti nella classe d'investimento «Immobili» devono essere diversificati per regioni e tipo di utilizzazione.
Art. 4 Liquidità	In tutti i gruppi d'investimento possono essere detenuti adeguati mezzi liquidi nell'unità di conto del gruppo d'investimento e in tutte le valute in cui gli investimenti sono effettuati.	gruppo d'investimento e in tutte le valute in cui gli investimenti sono effettuati.
Art. 5 Strumenti derivati	<ol style="list-style-type: none">1. La fondazione può impiegare unicamente strumenti finanziari derivati che soddisfano i requisiti ai sensi dell'art. 56a OPP 2 e le rispettive raccomandazioni. Sostanzialmente sono autorizzati unicamente strumenti finanziari derivati contemplati degli investimenti collettivi. Per operazioni di swap e operazioni a termine in valuta, a condizione che queste siano eseguite a contante (payment versus payment), sono possibili strumenti finanziari derivati diretti. Possono essere impiegati unicamente strumenti finanziari derivati risultanti dagli investimenti di cui all'art. 53 OPP 2.2. L'impiego di strumenti derivati deve essere obiettivamente motivabile e avviene nel rispetto delle disposizioni del diritto della previdenza professionale (art. 2). Le transazioni effettuate risp. i	<ol style="list-style-type: none">contratti in essere con i relativi obblighi devono essere indicati espressamente nel rendiconto.3. L'impiego di derivati deve essere limitato a strumenti che dispongono di una sufficiente liquidità di mercato e di una solvibilità inequivocabile dell'emittente risp. della controparte. La creazione di un effetto leva tramite l'impiego di derivati non è permesso. Posizioni derivate devono sempre essere coperte dalla presenza di liquidità o di sottostanti. La somma derivante dal rischio della controparte e da eventuali ulteriori investimenti presso l'emittente non può superare il 10% del patrimonio complessivo per emittente.4. Le posizioni stipulate devono essere monitorate regolarmente e accuratamente.
Art. 6 ESG	Nel caso dei gruppi d'investimento «VZ LPP Sostenibilità» vengono considerati i criteri derivanti dai settori dell'ambiente, della società e della gestione aziendale (ESG). A tal fine possono essere impiegate le seguenti strategie: <ol style="list-style-type: none">1. Preferenza di aziende con buone caratteristiche ESG (selezione positiva) o esclusione di aziende	<ol style="list-style-type: none">che violano determinati valori o norme (selezione negativa).2. Politica azionaria attiva da parte degli offerenti di fondi, ossia influenza su una società attraverso l'esercizio dei diritti degli azionisti. A seconda dell'investimento, l'impegno e l'esercizio del diritto di voto possono variare.



Art. 6 ESG (continuazione)	Le strategie ESG applicate non sono classiche strategie di impatto finalizzate all'ottenimento di un impatto positivo sull'economia reale. Se e in quale	misura queste strategie ESG generino effetti positivi nell'economia reale è relativamente poco chiaro e difficile da misurare o da dimostrare.
Art. 7 Securities lending	In tutti i gruppi d'investimento possono essere prestati titoli contro il pagamento di una commissione. In questo contesto si devono applicare le disposizioni in proposito della legislazione sui fondi concernente i fondi d'investimento. Il prestito di titoli è permes-	so unicamente con mutuatari risp. intermediari di prima classe e specializzati in questo tipo di affari, che garantiscono un'esecuzione ineccepibile. La quota di titoli prestati per ciascun mutuatario o intermediario non deve superare il 10% del portafoglio.
Art. 8 Repurchase Operation	Operazioni pensionistiche in titoli sono di principio ammesse. In questo contesto si devono applicare le disposizioni in proposito della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. La fondazione può	agire esclusivamente quale intestataria della pensione. Non sono ammesse operazioni che comportano un effetto leva o vendite allo scoperto.
Art. 9 Rispetto delle prescrizioni in materia d'investi- mento	Nella scelta dei singoli investimenti vengono osservati, ai sensi di una distribuzione del rischio ponderata, i limiti percentuali indicati nelle direttive di investimento speciali. Questi limiti si riferiscono al patrimonio complessivo e devono essere costantemente rispettati. Se i limiti vengono violati per un breve periodo tramite modifiche di mercato o modifiche dei gruppi d'investimento, o tramite investimenti	elevati o disinvestimenti, gli investimenti devono essere ricondotti entro un termine adeguato alla misura ammessa, salvaguardando gli interessi degli investitori. All'interno dei gruppi d'investimento, giusta l'art. 26 cpv. 6 OFond, sono possibili assunzioni di credito a breve termine, motivate da esigenze tecniche.
Art. 10 Trasferimento di diritti	Diritti su gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento non vengono trasmesse a banche terze.	



VZ LPP Sostenibilità 0

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e autorizzati per la distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	87%	65% – 95%
Obbligazioni CHF	33%	25% – 46%
Ipotecche	17%	0% – 34%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	34%	26% – 52%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	3%	0% – 5%
Azioni	0%	0% – 0%
Azioni Svizzera	0%	0% – 0%
Azioni estero	0%	0% – 0%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 15

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	72%	55% – 86%
Obbligazioni CHF	27%	20% – 38%
Ipotecche	15%	0% – 30%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	27%	20% – 43%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	3%	0% – 5%
Azioni	15%	10% – 20%
Azioni Svizzera	7,5%	5% – 12%
Azioni estero	7,5%	5% – 12%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Sostenibilità 25

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	62%	46% – 73%
Obbligazioni CHF	24%	18% – 34%
Ipotecche	13%	0% – 26%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	22%	16% – 36%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	3%	0% – 5%
Azioni	25%	18% – 30%
Azioni Svizzera	12,5%	9% – 17%
Azioni estero	12,5%	9% – 17%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 35

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	52%	37% – 63%
Obbligazioni CHF	19%	12% – 27%
Ipoteche	10%	0% – 20%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	19%	13% – 33%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 5%
Emerging Market Debt	4%	0% – 6%
Azioni	35%	26% – 40%
Azioni Svizzera	17,5%	13% – 22%
Azioni estero	17,5%	13% – 22%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Sostenibilità 45

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	42%	27% – 53%
Obbligazioni CHF	16%	8% – 26%
Ipotecche	7%	0% – 14%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	15%	11% – 29%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	4%	0% – 6%
Azioni	45%	32% – 50%
Azioni Svizzera	22,5%	16% – 28%
Azioni estero	22,5%	16% – 28%
Immobili	10%	5% – 20%
Immobili Svizzera	10%	5% – 20%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

¹ I rischi valutari sono coperti per almeno il 70%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 30% del patrimonio complessivo.
3. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
4. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).
5. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	22%	12% – 35%
Obbligazioni CHF	7,5%	4% – 12,5%
Ipotecche	3,5%	0% – 7%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	9%	6% – 19%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	2%	0% – 6%
Azioni²	65%	52% – 75%
Azioni Svizzera	32,5%	26% – 39%
Azioni estero	32,5%	26% – 39%
Immobili	10%	0% – 15%
Immobili Svizzera	10%	0% – 15%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	2%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 15%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+25%	75%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	9%	0% – 18%
Obbligazioni CHF	5%	0% – 15%
Ipotecche	0%	0% – 6%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	4%	0% – 14%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	0%	0% – 6%
Azioni²	90%	72% – 95%
Azioni Svizzera	45%	36% – 54%
Azioni estero	45%	36% – 54%
Immobili	0%	0% – 10%
Immobili Svizzera	0%	0% – 10%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	0%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 10%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Gli investimenti possono essere effettuati in investimenti diretti o collettivi. Il patrimonio misto può essere collocato soltanto in investimenti collettivi diversificati in modo appropriato secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Le disposizioni di cui all'art. 56 cpv. 2 OPP 2 devono essere rispettate nel caso di investimenti in investimenti collettivi. La quota massima ammessa per ciascun singolo investimento collettivo ammonta al 20%. Nel caso di investimenti in investimenti collettivi che sono soggetti alla sorveglianza della CAV PP (esclusivamente diritti di fondazioni d'investimento) o sono sorvegliati e ammessi alla distribuzione dalla FINMA, è accettata una quota sino al 100%.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Gli investimenti nelle classi d'investimento immobili, ipoteche, infrastrutture e investimenti alternativi sono effettuati tramite investimenti collettivi.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Liquidità e mercato monetario	1%	0% – 10%
Crediti	9%	0% – 18%
Obbligazioni CHF	5%	0% – 15%
Ipotecche	0%	0% – 6%
Obbligazioni ME (prev. CHF hedged) ¹	4%	0% – 14%
Obbligazioni convertibili e speculative (prev. CHF hedged) ¹	0%	0% – 6%
Emerging Market Debt	0%	0% – 6%
Azioni²	90%	72% – 95%
Azioni Svizzera	45%	36% – 54%
Azioni estero	45%	36% – 54%
Immobili	0%	0% – 10%
Immobili Svizzera	0%	0% – 10%
Immobili estero	0%	0% – 5%
Infrastrutture	0%	0% – 5%
Investimenti alternativi	0%	0% – 10%

1 I rischi valutari sono coperti per almeno il 40%

2 Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Sostenibilità 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
2. Gli investimenti in investimenti alternativi e infrastrutture non possono essere strutturati con un obbligo di versamento suppletivo e devono obbligatoriamente essere effettuati tramite gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento sotto la sorveglianza della CAV PP o tramite investimenti collettivi diversificati sorvegliati o ammessi alla distribuzione dalla FINMA secondo l'art. 56 cpv. 2 OPP 2 e assoggettati ad adeguati obblighi d'informazione. Tenendo conto del limite dell'emittente del 10%, sono possibili investimenti tramite certificati diversificati o prodotti strutturati diversificati.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni convertibili e speculative, il rating medio di entrambi i segmenti deve essere almeno B+ (Standard & Poor's) o B1 (Moody's).



VZ LPP Investimenti indicizzati 25

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	61%	55% – 67%
Obbligazioni CHF	24%	20,5% – 42,5%
Ipotecche	13%	0% – 20%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	21%	18% – 24%
Emerging Market Debt	3%	2% – 4%
Azioni	25%	20% – 30%
Azioni Svizzera	10,5%	8% – 13%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	2%	1,5% – 2,5%
Azioni estero	9%	7% – 11%
Azioni estero Small & Mid Caps	2%	1,5% – 2,5%
Azioni estero paesi emergenti	1,5%	1% – 2%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 25

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 35

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	51%	46% – 56%
Obbligazioni CHF	19%	16% – 33,5%
Ipotecche	10%	0% – 20%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	18%	14,5% – 21,5%
Emerging Market Debt	4%	3% – 5%
Azioni	35%	29% – 40%
Azioni Svizzera	14,5%	11% – 18%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	3%	2% – 4%
Azioni estero	13%	10% – 16%
Azioni estero Small & Mid Caps	2,5%	2% – 3%
Azioni estero paesi emergenti	2%	1,5% – 2,5%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 35

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Investimenti indicizzati 45

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini inferiori e superiori. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margini
Crediti	41%	37% – 45%
Obbligazioni CHF	16%	13,5% – 26,5%
Ipotecche	7%	0% – 15%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	14%	11% – 17%
Emerging Market Debt	4%	3% – 5%
Azioni	45%	40% – 50%
Azioni Svizzera	18,5%	15% – 22%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	4%	3% – 5%
Azioni estero	17%	13% – 21%
Azioni estero Small & Mid Caps	3%	2% – 4%
Azioni estero paesi emergenti	2,5%	2% – 3%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%



VZ LPP Investimenti indicizzati 45

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
4. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore, per partecipazioni a società e per investimenti in immobili di cui all'art. 54 e ss. OPP 2.



VZ LPP Investimenti indicizzati 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto ipoteche e mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–3Y TR (ipoteche)	0,8%
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged (obbligazioni in valuta estera)	1,0%
BarCap EMLC Government Capped (Emerging Market Debt in valuta locale)	2,0%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
SXI Real Estate Broad Funds Index (immobili Svizzera)	2,5%
IAZI Swiss Property Benchmark (immobili Svizzera)	3,0%
SXI Real Estate Shares TR Index (immobili Svizzera)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	21%	18% – 24%
Obbligazioni CHF	7,5%	6% – 13%
Ipotecche	3,5%	0% – 10%
Obbligazioni ME (CHF hedged)	8%	6% – 10%
Emerging Market Debt	2%	1,5% – 2,5%
Azioni¹	65%	58% – 75%
Azioni Svizzera	26,75%	22,5% – 31%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	5,75%	4,5% – 7%
Azioni estero	24%	20,5% – 27,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	4,75%	3,5% – 6%
Azioni estero paesi emergenti	3,75%	2,5% – 5%
Immobili Svizzera	10%	8% – 12%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni



VZ LPP Investimenti indicizzati 65

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+25%	75%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small& Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small& Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	6%	4,5% – 7,5%
Obbligazioni CHF	6%	4,5% – 7,5%
Azioni¹	90%	85% – 95%
Azioni Svizzera	37%	31,5% – 42,5%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	8%	6% – 10%
Azioni estero	33%	28,5% – 37,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	6,5%	4,5% – 8,5%
Azioni estero paesi emergenti	5,5%	4% – 7%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni



VZ LPP Investimenti indicizzati 90

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



Direttive d'investimento speciali

VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. Sono ammesse le classi d'investimento Mezzi liquidi e mercato monetario, Crediti, Azioni, Immobili e Investimenti alternativi.
2. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento (eccetto mercato monetario).
3. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR (obbligazioni in CHF)	0,8%
SPI (azioni Svizzera)	2,0%
SPI Extra (azioni Svizzera Small & Mid Caps)	2,5%
MSCI World ex CH Net Index (azioni mondo)	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index (azioni mondo Small & Mid Caps)	3,0%
MSCI Emerging Markets Net Index (azioni paesi emergenti)	3,0%
GOLD London PM Fixing Hedged CHF (investimenti alternativi)	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il patrimonio misto viene investito nelle singole classi d'investimento secondo le seguenti quote obiettivo, laddove è possibile discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Crediti	6%	4,5% – 7,5%
Obbligazioni CHF	6%	4,5% – 7,5%
Azioni¹	90%	85% – 95%
Azioni Svizzera	37%	31,5% – 42,5%
Azioni Svizzera Small & Mid Caps	8%	6% – 10%
Azioni estero	33%	28,5% – 37,5%
Azioni estero Small & Mid Caps	6,5%	4,5% – 8,5%
Azioni estero paesi emergenti	5,5%	4% – 7%
Investimenti alternativi (oro CHF hedged)	3%	2% – 4%
Mezzi liquidi e mercato monetario	1%	0% – 10%

¹ Superamento del limite di categoria per investimenti in azioni

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società e categoria di cui agli articoli 54a e 55 OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+10%	15%
Limiti per categoria per investimenti in azioni (art. 55 lett. b OPP 2)	50%	+45%	95%
Limiti per categoria per valute estere (art. 55 lett. e OPP 2)	30%	+30%	60%



VZ LPP Investimenti indicizzati 90 (1e)

(Possibilità d'investimento estese secondo OPP 2)

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Salvo che nel caso di investimenti nella classe d'investimento Immobili o in diritti di fondazioni d'investimento, non sono ammessi investimenti in fondi di fondi.
3. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.



Direttive d'investimento speciali

Ipotecche su immobili residenziali

Art. 1 Politica e veicoli d'investimento

1. Il gruppo d'investimento investe prevalentemente in crediti ipotecari che sono garantiti con cartelle ipotecarie o ipoteche su immobili in Svizzera. I crediti ipotecari sono accordati unicamente in franchi svizzeri. Quali debitori sono ammesse esclusivamente persone fisiche o persone giuridiche con un'iscrizione nel registro svizzero di commercio.
2. Sono ammessi gli investimenti seguenti:
 - crediti ipotecari garantiti da pegni immobiliari su immobili residenziali o unità di piano, nonché immobili a uso misto;
 - immobili gravati da diritti di superficie garantiti da pegni immobiliari (diritti di superficie per sé stanti e permanenti);
 - finanziamenti garantiti da pegni immobiliari di progetti di sviluppo in ambito residenziale;
 - mezzi liquidi;
 - obbligazioni e titoli obbligazionari (incl. obbligazioni fondiarie) a interesse fisso e variabile in franchi svizzeri.
3. Gli investimenti non ammessi sono:
 - crediti ipotecari su immobili, il cui utilizzo principale rientra in uno o più di uno degli ambiti seguenti: industria, agricoltura, hotel e ristoranti;
 - crediti ipotecari su immobili all'estero.
4. Sono ammessi diritti di pegno immobiliare che precedono crediti ipotecari, nonché diritti di pegno immobiliare accessori o di grado posteriore nel caso di riscatti scaglionati delle ipoteche.
5. Assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche, ad esempio in caso di riscatti straordinari o per il superamento di sottoscrizioni garantite in maniera vincolata, sono ammessi solo sino ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.

Art. 2 Asset allocation e diversificazione

1. Il gruppo d'investimento deve diversificare gli investimenti per tipo di utilizzazione, per regione e per scadenza.
2. Diversificazione per tipo di utilizzazione:

Tipo di utilizzazione	Margine
Immobili residenziali	50% – 100%
Immobili a uso misto	0% – 50%
Immobili gravati da diritti di superficie e progetti di sviluppo	0% – 20%
Mezzi liquidi e obbligazioni	0% – 20%

3. Diversificazione per regioni:

Regioni	Margine
Zurigo, Svizzera orientale e Svizzera centrale	20% – 80%
Berna e Svizzera nordoccidentale	10% – 70%
Svizzera meridionale	0% – 20%
Svizzera occidentale	0% – 40%

4. Diversificazione per scadenza:

La durata media delle ipoteche non può superare i sette anni. La durata media del portafoglio non può superare i nove anni.

Art. 3 Disposizioni d'investimento e limiti d'investimento

1. I mutuatari ipotecari devono essere accuratamente verificati e monitorati nel quadro della capacità e dell'affidabilità creditizia. Gli immobili garantiti da pegni immobiliari devono essere valutati in base a metodi riconosciuti.
2. Gli anticipi di tutti gli immobili non possono superare, in media, i due terzi della stima del valore venale.
3. Un singolo debitore non può costituire complessivamente più del 10% del patrimonio complessivo.



Ipoteche su immobili residenziali

4. I limiti di anticipo per singoli immobili ammonta a due terzi della stima del valore venale, fatte salve le eccezioni seguenti:
 - L'anticipo per singoli immobili può, presupposte sopportabilità e solvibilità, ammontare ad al massimo l'80% della stima del valore venale.
 - Aumenti successivi della quota di anticipo provocati da oscillazioni del valore venale sono ammessi sino al 90% in caso di solvibilità inequivocabile e devono essere ricondotti alla misura usuale al momento della normalizzazione della situazione di mercato.
 - I limiti di anticipo possono essere superati, nella misura in cui, oltre alla copertura del pegno immobiliare, vengono costituiti in pegno quale garanzia nei confronti della fondazione polizze di assicurazioni sulla vita o diritti nei confronti di istituti previdenziali (2° pilastro e pilastro 3a) o un deposito titoli. Quale valore determinante per le polizze di assicurazioni sulla vita vale il valore di riscatto. Quale valore determinante si considera per i diritti nei confronti di istituti previdenziali l'ammontare del valore costituito in pegno per l'acquisto della proprietà di abitazione e per i titoli il valore di corso dedotto un margine di sicurezza usuale per le banche.
5. Almeno l'80% del gruppo d'investimento viene investito in crediti ipotecari e obbligazioni fondiarie.
6. Il gruppo d'investimento non si basa su nessun benchmark.



Ipotecche su immobili residenziali ex CP Novartis

Art. 1 Politica e veicoli d'investimento

1. Il gruppo d'investimento investe in crediti ipotecari che sono stati accordati dalla Cassa pensioni Novartis 1 nell'ambito del suo regolamento sulla concessione di prestiti ipotecari ad assicurati e pensionati in Svizzera (stato aggiornato al 1° gennaio 1998) il 30 settembre 2022. Ritenuto che non vengono più accordate ipoteche, si tratta di un gruppo d'investimento chiuso.
2. I crediti ipotecari sono garantiti mediante cartelle ipotecarie o ipoteche su immobili in Svizzera. I crediti ipotecari sono accordati unicamente in franchi svizzeri. Quali debitori sono ammesse esclusivamente persone fisiche.
3. Sono ammessi gli investimenti seguenti:
 - crediti ipotecari garantiti da pegno immobiliare su case unifamiliari o appartamenti di proprietà
 - immobili gravati da diritti di superficie garantiti da pegni immobiliari (diritti di superficie per sé stanti e permanenti)
 - mezzi liquidi
 - obbligazioni e titoli obbligazionari (incl. obbligazioni fondiarie) a tasso fisso e variabile in franchi svizzeri.
4. Gli investimenti non ammessi sono:
 - crediti ipotecari su immobili, il cui utilizzo principale rientra in uno o più di uno degli ambiti seguenti: industria, agricoltura, hotel e ristoranti;
 - crediti ipotecari su immobili all'estero.
5. Sono ammessi diritti di pegno immobiliare che precedono crediti ipotecari, nonché diritti di pegno immobiliare accessori o di grado posteriore nel caso di riscatti scaglionati delle ipoteche.
6. Assunzioni di credito a breve termine motivate da esigenze tecniche, ad esempio in caso di riscatti straordinari o per il superamento di sottoscrizioni garantite in maniera vincolata, sono ammessi solo sino ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento.

Art. 2 Asset allocation e diversificazione

1. Il gruppo d'investimento investe esclusivamente in stabili abitativi svizzeri. Almeno il 90% del patrimonio è investito in ipoteche.
2. La ripartizione regionale è diversificata nel seguente modo:
3. Diversificazione per scadenza:

Regioni	Margine
Berna e Svizzera nordoccidentale	70% – 90%
Svizzera occidentale	5% – 25%
Zurigo, Svizzera orientale e Svizzera centrale	0% – 10%
Svizzera meridionale	0% – 10%

La durata media delle ipoteche non può superare i sette anni. La durata media del portafoglio non può superare i nove anni.

Art. 3 Disposizioni d'investimento e limiti d'investimento

1. I mutuatari ipotecari devono essere accuratamente verificati e monitorati nel quadro della capacità e dell'affidabilità creditizia. Gli immobili garantiti da pegni immobiliari devono essere valutati in base a metodi riconosciuti.
2. Per ogni immobile viene accordato, tenendo conto di eventuali ulteriori ipoteche, un prestito ipotecario di al massimo CHF 900'000.
3. Gli anticipi di tutti gli immobili non possono superare, in media, i due terzi della stima del valore venale.
4. Un singolo debitore non può costituire complessivamente più del 10% del patrimonio complessivo.
5. I limiti di anticipo per singoli immobili ammonta a due terzi della stima del valore venale, fatte salve le eccezioni seguenti:
 - L'anticipo per singoli immobili può, presupposte sopportabilità e solvibilità, ammontare ad al massimo l'80% della stima del valore venale.
 - Aumenti successivi della quota di anticipo provocati da oscillazioni del valore venale sono ammessi sino al 90% in caso di solvibilità inequivocabile e devono essere ricondotti alla misura usuale al momento della normalizzazione della situazione di mercato.
6. In linea di principio, le ipoteche sono ipoteche di 1° rango.
7. Il gruppo d'investimento non si basa su nessun benchmark.



Direttive d'investimento speciali

Azioni Svizzera Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Azioni Svizzera Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in titoli della sottoclasse d'investimento Azioni Svizzera.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
5. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SPI	2,0%
SPI Extra	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Azioni Svizzera	100%	100%
All Caps (SPI)	82,5%	80,5% – 84,5%
Small & Mid Caps (SPI Extra)	17,5%	15,5% – 19,5%

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società di cui all'articolo 54a OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+20%	25%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Sono consentiti esclusivamente investimenti che rientrano negli indici di riferimento di cui all'art. 1.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.



Direttive d'investimento speciali

Azioni Estero Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Azioni Estero Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in titoli della sottoclasse d'investimento Azioni Estero.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
5. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
MSCI World ex CH Net Index	2,5%
MSCI World ex CH Small Cap Index	3,0%
MSCI EM ESG Leaders Net Index	3,0%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Azioni Estero	100%	100%
Paesi industrializzati (MSCI World ex CH Net Index)	76,0%	74,0% – 78,0%
Small & Mid Caps (MSCI World ex CH Small Cap Index)	13,0%	11,0% – 15,0%
Paesi emergenti (MSCI EM ESG Leaders Net Index)	11,0%	9,0% – 13,0%

Art. 3 Possibilità d'investimento estese

Il gruppo d'investimento può superare i limiti per società di cui all'articolo 54a OPP 2. Il gruppo d'investimento utilizza queste possibilità d'investimento estese:

Denominazione	Limiti secondo OPP 2	Superamento	Margine superiore
Limiti per partecipazioni a società (art. 54a OPP 2)	5%	+5%	10%

Art. 4 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Sono consentiti esclusivamente investimenti che rientrano negli indici di riferimento di cui all'art. 1.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.



Direttive d'investimento speciali

Immobili Svizzera Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Immobili Svizzera Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in titoli della sottoclasse d'investimento Immobili Svizzera.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
5. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento e di VZ Fondazione d'investimento 2 oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SXI Real Estate Broad Funds Index	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Immobili Svizzera	100%	100%
Immobili Svizzera indiretto (SXI Real Estate Broad Funds Index)	100,0%	98,0% – 100,0%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Sono consentiti esclusivamente investimenti che rientrano negli indici di riferimento di cui all'art. 1.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.



Direttive d'investimento speciali

Gold hedged Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Gold hedged Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in oro.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
GOLD London PM Fixing Hedged CHF	2,5%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Gold hedged	100%	100%
Gold (CHF hedged)	100,0%	98,0% – 100,0%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Questo gruppo d'investimento può essere impiegato solo in combinazione con almeno un altro gruppo d'investimento simile di VZ Fondazione d'investimento.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.



Titoli obbligazionari a tasso fisso Svizzera Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Titoli obbligazionari a tasso fisso Svizzera Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in titoli della sottoclasse d'investimento Titoli obbligazionari a tasso fisso Svizzera.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
5. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
SBI Total AAA – BBB TR	0,8%
SBI Total AAA – BBB 1–5Y TR	0,8%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Titoli obbligazionari a tasso fisso Svizzera	100%	100%
Obbligazioni Svizzera Mercato globale (SBI Total AAA – BBB TR)	67,0%	65,0% – 69,0%
Obbligazioni Svizzera breve durata (SBI Total AAA – BBB 1–5Y TR)	33,0%	31,0% – 35,0%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Sono consentiti esclusivamente investimenti che rientrano negli indici di riferimento di cui all'art. 1.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.
5. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A– (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
6. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore di cui all'art. 54 OPP 2.



Titoli obbligazionari a tasso fisso Estero Index

Art. 1 Veicoli d'investimento

1. «Titoli obbligazionari a tasso fisso Estero Index» è un gruppo d'investimento gestito con elementi passivi il cui obiettivo consiste nel replicare il benchmark con un margine di errore ridotto al minimo.
2. Sono ammessi esclusivamente investimenti in titoli della sottoclasse d'investimento Titoli obbligazionari a tasso fisso Svizzera.
3. Gli investimenti vengono effettuati in investimenti collettivi ai sensi dell'art. 30 OFond, che replicano passivamente un corrispondente indice di riferimento.
4. È ammesso che gli investimenti collettivi impiegati non considerino tutti i titoli dell'indice di riferimento, ma solo una scelta rappresentativa derivata dallo stesso (metodo fisico a campionamento).
5. Possono essere acquisiti diritti di altri gruppi d'investimento di VZ Fondazione d'investimento oppure di altre fondazioni d'investimento.

Vengono utilizzati gli indici di riferimento seguenti:

Indice di riferimento	Tracking error massimo ¹
Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged	1,0%
BarCap EMLC Government Capped	2,0%

¹ Tracking error annualizzato su 3 anni

La fondazione non può garantire il rispetto del tracking error massimo. Informazioni adeguate e aggiornate sul benchmark sono ottenibili in qualsiasi momento presso la fondazione d'investimento.

Art. 2 Asset allocation

Il gruppo d'investimento investe secondo le seguenti quote obiettivo, fermo restando la possibilità di discostarsi dalla rispettiva quota obiettivo rispettando i margini. Viene effettuato un rebalancing periodico. Nonostante la replica efficiente dell'indice di riferimento, sono possibili divergenze rispetto allo stesso.

Classe d'investimento	Allocazione strategica	Margine
Titoli obbligazionari a tasso fisso Estero	100%	100%
Obbligazioni in valuta estera (CHF hedged) (Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF hedged)	85,0%	83,0% – 87,0%
Obbligazioni paesi emergenti (BarCap EMLC Government Capped)	15,0%	13,0% – 17,0%

Art. 3 Limiti d'investimento supplementari

1. La quota di un investimento collettivo deve essere limitata ad al massimo il 20% del patrimonio del gruppo d'investimento, se l'investimento collettivo non è soggetto alla sorveglianza della FINMA o non è da questa ammesso alla distribuzione in Svizzera o non è stato emesso da una fondazione d'investimento svizzera.
2. Sono ammessi investimenti in fondi di fondi (fund of funds), a condizione che il fondo di fondi non investa da parte sua in prodotti del fondo di fondi e rimanga sufficiente trasparenza per garantire il rispetto delle direttive d'investimento. Sono ammessi investimenti in diritti di fondazioni d'investimento che investono da parte loro in fondi di fondi.
3. Sono consentiti esclusivamente investimenti che rientrano negli indici di riferimento di cui all'art. 1.
4. L'investimento deve essere effettuato in titoli che sono quotati in borsa o negoziati su di un mercato aperto al pubblico che garantisce un valore del corso qualificato.
5. In caso d'investimenti in obbligazioni il rating medio deve essere almeno A- (Standard & Poor's) o A3 (Moody's). Se per singoli investimenti manca un rating di Standard & Poor's o di Moody's, può essere utilizzato un rating di una banca svizzera.
6. La quota di valute estere senza copertura sui cambi può ammontare ad al massimo il 17% del patrimonio complessivo.
7. Devono essere rispettati i limiti d'investimento per debitore di cui all'art. 54 OPP 2.

